



Prot. n. 10096/2020

Matelica, lì 02/07/2020

Ordinanza n. 42

Oggetto.: ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEI DPI PRODOTTI NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS DA UTENZE NON DOMESTICHE.

...ooOoo...

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la nota prot. n. 0008529 del 05-06-2020 di CONFINDUSTRIA MACERATA, dalla quale risulta quanto segue: *“La corretta gestione dei DPI (mascherine, guanti, camici, etc), utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 dai lavoratori delle aziende produttive rappresenta una problematica che il nostro sistema associativo ha affrontato fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria in corso.*

Su questo tema da tempo ci siamo interfacciati con il Ministero dell'Ambiente, ISPRA, ISS e con la Regione Marche per portare avanti una linea che fosse condivisa a livello nazionale, proponendo una soluzione già adottata in alcuni territori (ad es. Regione Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto etc..) verso il conferimento di tali rifiuti nella frazione urbana indifferenziata.

Tale soluzione, oltre a garantire una gestione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale, eviterebbe di mettere ancora più sotto pressione il sistema delle imprese con nuovi adempimenti tecnici, amministrativi e gestionali anche molto onerosi sotto il profilo economico.

Tutto ciò anche in considerazione del deficit impiantistico che la nostra regione sta soffrendo oramai da tempo e con un export dei rifiuti di fatto bloccato ed aggravatosi con l'emergenza Covid-19.

Solo recentemente si sono espresse sul tema ISPRA con nota del 17 maggio e ISS con nota del 18 maggio, classificando i rifiuti in oggetto come speciali non pericolosi laddove non assimilati ai rifiuti urbani con regolamento comunale o con ordinanza regionale, anche quest'ultima ammessa considerata la particolare situazione di emergenza.

L'ISS ha anche ribadito che “ Considerando la natura dei materiali utilizzati, per tali dispositivi di protezione, e che questi rispondono ad una esigenza di tutela della salute pubblica e non di particolari categoria di lavoratori esposti a specifici rischi professionali e considerato anche il carattere transitorio del loro utilizzo, la loro assimilazione a rifiuti urbani appare una ulteriore possibilità alla quale fare ricorso con il fine di sgravare sia le aziende, sia le attività pubbliche e private da eventuali complicazioni di carattere economico e gestionale”

Atteso che il COSMARI avrebbe mostrato la propria disponibilità ad effettuare il servizio, dando indicazione alle aziende per la loro raccolta in qualità di RSU

Vista la nota prot. n. 0009078 del 16-06-2020 del Cosmari dalla quale si evince quanto di seguito: *“In riferimento alla problematica in oggetto riguardante la disciplina dello smaltimento dei DPI prodotti dalle utenze non domestiche, facendo anche seguito alla nota del 03/06/2020 di Confindustria Macerata, il COSMARI già con circolare del 23/04/2020 aveva informato le aziende e le attività produttive sulle quali si effettuava il servizio di ritiro di determinati rifiuti assimilati, che i DPI potevano essere inseriti, con le modalità delle utenze domestiche non contaminate (doppio sacchetto legato), nei rifiuti urbani indifferenziati.*

Con la predetta nota ISPRA del 17/05/2020 e poi con la nota ISS del 18/05/2020, si è confermato, anche se con ritardo, che detti rifiuti possono effettivamente essere inseriti nei rifiuti urbani indifferenziati purché gli stessi siano oggetto di deliberazione di assimilabilità da parte dei comuni.

Considerato che:

a) CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI

Poiché i rifiuti prodotti da utenze diverse dalle domestiche sono sempre “rifiuti speciali” a meno che non ne venga disposta l'assimilazione con provvedimento normativo o regolamentare, tenuto conto che sull'assimilazione non si sono finora

espressamente pronunciati né la Regione Marche (a differenza di altre Regioni), né i Comuni, i rifiuti derivanti dai DPI in questione devono essere considerati "rifiuti speciali".

La caratterizzazione del rifiuto speciale e quindi la corretta attribuzione del codice EER è di competenza esclusiva del produttore il quale applicando la procedura e i criteri stabiliti nel paragrafo "ELENCO DEI RIFIUTI" dall'allegato alla decisione 2000/532/CE, conoscendo il proprio ciclo produttivo, il tipo di dispositivo utilizzato, le condizioni nelle quali il dispositivo viene utilizzato, le misure di prevenzione del rischio Covid-19 adottate, deve valutare quale sia il codice EER più coerente.

Nella classificazione europea dei rifiuti sono riportati due codici che identificano "assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi": il 15 02 02* nel caso in cui gli stessi siano contaminati da sostanze pericolose, e il 15 02 03 nel caso in cui non ci sia una contaminazione da sostanze pericolose.

Il produttore dovrà quindi valutare se i DPI utilizzati nella sua azienda sono o no contaminati da sostanze pericolose.

Saranno molto probabilmente DPI contaminati da sostanze pericolose quelli utilizzati ad esempio in reparti dove si svolgono lavorazioni con alte concentrazioni di solventi, oppure con sostanze oleose. In questo caso l'azienda già secondo le proprie procedure in atto sarà abituata a gestire DPI, stracci ed indumenti come rifiuti pericolosi con EER 15 02 02*.

Al contrario non saranno probabilmente contaminati da alcuna sostanza pericolosa i DPI utilizzati solo ai fini di una prevenzione del contagio da COVID-19, a meno che tali dispositivi non siano stati utilizzati da un soggetto per il quale ci sia stata una diagnosi con tampone positivo. Tenuto conto infatti di tutte le procedure adottate dall'azienda in forza del protocollo anti-contagio, obbligatorio per la ripresa delle attività produttive, deve escludersi la possibilità che all'interno dell'azienda abbiamo accesso soggetti contagiati. In questo caso quindi l'azienda potrà ragionevolmente utilizzare e classificare il proprio rifiuto con EER 15 02 03.

In particolare anche il Rapporto ISPRA indica che:

"l'assegnazione del codice EER più opportuno dovrà essere effettuata dal produttore valutando la potenzialità del rischio infettivo associato ai propri rifiuti. Solo ove sia possibile, escludere, con ragionevole certezza, sulla base delle informazioni e delle evidenze disponibili il potenziale rischio infettivo, sarà possibile procedere alla identificazione del rifiuto attraverso il codice EER 15 02 03.

A tal fine alcuni elementi di valutazione finalizzati all'esclusione del potenziale rischio infettivo possono essere rappresentati:

- dal monitoraggio dei casi di positività al virus dei lavoratori dell'unità locale dell'impresa negli ultimi 15 giorni;
- dall'utilizzo di sistemi di sterilizzazione dei rifiuti;
- dalla possibilità di sviluppare, qualora effettivamente applicabili, procedure di quarantena interna dei rifiuti presso il luogo di produzione per un periodo di tempo adeguato da valutare in accordo con l'ISS, al fine di garantire l'effettivo abbattimento della carica virale. Alcuni riferimenti bibliografici sembrano indicare che questa possa essere un'opzione attuabile."

b) LA GESTIONE DEL RIFIUTO

Una volta attribuito il corretto codice EER, il rifiuto dovrà essere tenuto in deposito temporaneo secondo le norme ordinarie, e si dovrà individuare il soggetto gestore al quale conferire il rifiuto e con il quale si potranno eventualmente concordare ulteriori dettagli sulle modalità di imballaggio del rifiuto ai fini del trasporto.

Giova infatti ricordare che l'Istituto Superiore di Sanità con il documento del 31 marzo 2020, ha fornito alcune disposizioni con riferimento alle modalità di raccolta e smaltimento di tali rifiuti, ma solo con specifico riferimento ai rifiuti urbani provenienti da abitazioni nelle quali soggiornino soggetti per i quali sia stato accertato il contagio da Covid-19.

Con riferimento alle abitazioni dei casi accertati l'ISS ha previsto (e la Regione Marche ha dato istruzioni coerenti ai gestori sul territorio con Ordinanza n. 23 del 24 aprile 2020) che tali rifiuti vengano raccolti in maniera indifferenziata, imballati con un doppio sacco, chiusi con un laccio o del nastro adesivo, non schiacciati e manipolati.

La Regione Marche dispone inoltre che tali rifiuti siano destinati a trattamento termico senza alcun trattamento preliminare, oppure a smaltimento in discarica dentro "big bags" senza alcuna operazione preventiva di trattamento.

Non esistono allo stato attuale disposizioni che consentano di non ritenere valide per lo smaltimento del DPI delle aziende, le stesse disposizioni che l'ISS e la Regione Marche hanno dato per la gestione dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche all'interno delle quali dimorino casi accertati di Covid-19.

Nel valutare pertanto a quali soggetti affidare la gestione dei propri rifiuti, le aziende produttrici dovranno pertanto valutare in maniera privilegiata le soluzioni sopra prospettate.

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 66 del 27/11/2003 è stato approvato il regolamento di organizzazione e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio comunale;

Premesso che con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 56 del 06/09/2005, n. 54 del 27/09/2006 e n. 38 del 27/09/2010 il predetto regolamento è stato modificato in alcune sue parti;

Ricorrendo le esigenze di contingibilità ed urgenza ed di opportunità di provvedere alla assimilazione ai rifiuti solidi urbani dei DPI provenienti dalle suddette attività, senza limiti quantitativi, purché finalizzati alla tutela sanitaria legata al COVID 19 e limitatamente al periodo emergenziale in atto.

Richiamato l'art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia), comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ORDINA

IN DEROGA al Regolamento Comunale di organizzazione e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio comunale, di stabilire l'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEI DPI PROVENIENTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE, SENZA LIMITI QUANTITATIVI, PURCHÉ FINALIZZATI ALLA TUTELA SANITARIA LEGATA AL COVID 19 E LIMITATAMENTE AL PERIODO EMERGENZIALE IN ATTO, prodotti fino al 31 luglio 2020, ovvero oltre la

predetta data, ove lo stato di emergenza della pandemia in corso;

Per consentire le corrette operazione di stoccaggio, conferimento e smaltimento sarà consentito fino al 45.imo giorno oltre la data di cui sopra, provvedere alle operazioni della gestione integrata dei rifiuti, da parte dei produttori e del COSMARI.

La presente ordinanza:

- ☐ verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed Amministrazione Trasparente;
- ☐ verrà consegnata e trasmessa anche per vie brevi AI SOGGETTI INTERESSATI ed all'ATA e COSMARI;
- ☐ sarà attuata dalla POLIZIA LOCALE e dalle altre forze di polizia dello stato in caso di necessità;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

1. amministrativo al T.A.R. della Marche , entro sessanta giorni dalla data in cui è stato reso noto il provvedimento mediante pubblicazione istituzionale;
2. straordinario, al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla medesima data, in alternativa a quanto previsto al punto 1. ;
3. gerarchico, al Prefetto di Macerata, entro trenta giorni dalla data sopra menzionata.

Dalla Casa Comunale, 02/07/2020

IL SINDACO
Dott. Massimo Baldini

